

**Cod. 27\_11  
FAQ 6 del 13 febbraio 2012**

**D.1**

Entrambi i documenti di progetto Relazione Tecnica illustrativa e Capitolato Speciale individuano i requisiti minimi necessari per la partecipazione all'appalto cod. 27\_11 ma con qualche differenza. Infatti mentre la "Relazione tecnica illustrativa" stabilisce all'articolo 8 che chi intende concorrere all'aggiudicazione dell'appalto deve aver conseguito negli ultimi tre esercizi "una cifra d'affari relativa a servizi nel settore oggetto della gara pari almeno a 1,5 volte l'importo a base d'asta", il Capitolato Speciale richiede che il fatturato sia almeno pari a all'importo a base d'asta. Quale documento devo prendere in considerazione per comprendere quale siano i requisiti minimi effettivi?

**R.1**

Si conferma che i requisiti esatti e puntualmente illustrati sono quelli indicati dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il requisito indicato nella Relazione Tecnica per ciò che concerne la cifra d'affari (1,5 volte l'I.b.a.) riporta un semplice errore materiale.

**D.2**

La Relazione Tecnica Illustrativa all'ATTIVITÀ 4 Corsi di formazione. Stabilisce che "L'attività di formazione dovrà prevedere almeno quindici giornate complessive di attività d'aula su ambiti tematici definiti e pubblicizzati e in parte richiamati nell'attività quattro". Si chiede quali siano queste attività.

**R.2**

Si chiarisce che gli ambiti tematici minimi sono quelli richiamati nell'Attività 5 e non nell'attività quattro come indicato per un mero errore materiale derivante dalla rinumerazione delle attività esplicitate dalla Relazione Tecnica Illustrativa. Dette tematiche minime vertono su:

- **La documentazione amministrativa da presentare in sede di gara**
- **Raggruppamenti, Avvalimento e altri istituti per la partecipazione alle gare**
- **Compilazione della documentazione per la partecipazione alle gare**
- **Come presentare offerta (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa)**
- **Benchmarking: realtà vincenti nel territorio italiano**
- **L'offerta economicamente più vantaggiosa**
- **Accesso agli atti**
- **Privativa industriale**
- **Strumenti operativi per la riscossione dei crediti nei confronti delle stazioni appaltanti**
- **Project financing come volano per la crescita economica. Stimolare e incentivare la presentazione di progetti per forniture e servizi non programmati dalle stazioni appaltanti**
- **Obblighi e aspetti fiscali in materia di appalti di forniture e servizi**
- **Tutela dell'ambiente**
- **Sicurezza e condizioni di lavoro**

**D.3**

Stando ai requisiti minimi richiesti dal bando a pag. 10 sembra obbligatoria l'iscrizione alla CCIAA. L'iscrizione alla CCIAA è quindi obbligatoria per tutti i componenti di una ipotetica RTI? Nello specifico, nel caso in cui uno dei soggetti dell'RTI fosse una Università (quindi non soggetta all'iscrizione alla CCIAA), questa può partecipare all'RTI?

### **R.3**

Sul tema inerente alla partecipazione agli appalti pubblici da parte di operatori economici differenti dalle società si è espresso più volte sia il giudice amministrativo nazionale, sia il giudice comunitario il quale ha interpretato (Corte di Giustizia UE , sez. IV, sentenza 23.12.2009 n° C-350/08) il termine "operatore economico" in modo assolutamente estensivo inglobando anche i soggetti *che "non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da università e amministrazioni pubbliche"*.

In tal senso si rinvencono numerose sentenze del giudice amministrativo nazionale come quella del Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 16/06/2009 n. 3897 d.lgs 163/06 Articoli 34 - Codici 34.1, richiamata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per confermare il fatto che *"Non v'è quindi ragione di escludere che anche soggetti economici senza scopo di lucro, quali le fondazioni, possano soddisfare i necessari requisiti ed essere qualificati come "imprenditori", "fornitori" o "prestatori di servizi" ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, attese la personalità giuridica che le fondazioni vantano e la loro capacità di esercitare anche attività di impresa, qualora funzionali ai loro scopi e sempre che quest'ultima possibilità trovi riscontro nella disciplina statutaria del singolo soggetto giuridico"*.

Tutto ciò premesso, si può intendere come prevalente l'interpretazione estensiva del concetto di operatore economico a soggetti differenti dalle società, quindi non obbligate o non tenute all'iscrizione alla Camera di Commercio. **Per ovviare alla mancanza di detto documento**, finalizzato alla comprova dell'idoneità professionale, resta in capo all'operatore economico differente dalla società, **l'obbligo di dimostrare** di avere una **disciplina statutaria** che presenti elementi oggettivi quali, a titolo meramente esemplificativo, **l'offerta di beni e servizi** da scambiare con altri soggetti, nell'ambito quindi di **un'attività di impresa** anche **quando non sia l'attività principale dell'organizzazione**.

### **D.4.**

Come si deve intendere il requisito di analogia relativamente all'esecuzione di contratti analoghi per comprovare il possesso dei requisiti di natura tecnica?

### **R.4.**

L'analogia, partendo dal costrutto logico rinvenibile nella Deliberazione n. 165 Adunanza del 11/06/2003 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici deve essere *"intesa come coerenza tecnica tra la natura"* dei lavori eseguiti e quelli oggetto dell'appalto".

Si rimarca quindi, che il concetto di analogia ben si discosta da quello di identità.

Alla stazione appaltante fa capo la facoltà interpretativa che consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra appalti eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo alla partecipazione alla gara.

Si chiarisce infine che nonostante la "lex specialis" di gara richieda ai concorrenti di possedere il requisito di avere svolto servizi analoghi e non identici, ciò non autorizza il concorrente a dilatare il concetto di analogia fino a ricomprendervi qualunque attività non assimilabile a quella oggetto dell'appalto.

### **D.5.**

Con riferimento all'ATTIVITÀ 1, come descritta all'art. 4 della Relazione Tecnica Illustrativa, si richiede di chiarire se i campioni delle stazioni appaltanti presenti sul territorio regionale, presso cui eseguire le interviste, nonché quelli delle imprese, presso cui eseguire le indagini quantitative, verranno selezionati da Sardegna Ricerche e fornite all'aggiudicatario, ovvero dovranno essere selezionati dell'aggiudicatario stesso.

### **R.5.**

Ogni attività è a cura e carico dell'Appaltatore. Resta ferma tuttavia, la validazione del piano di lavoro da parte di Sardegna Ricerche.

**D.6.**

Con riferimento all'ATTIVITÀ 3, come descritta all'art. 4 della Relazione Tecnica Illustrativa, si richiede di specificare se i costi vivi relativi all'organizzazione di ciascuna attività congressuale, workshop e forum (Es. stampa materiale informativo; costi coffee break; etc.), sono da considerarsi a carico di Sardegna Ricerche, ovvero dell'aggiudicatario.

**R.6.**

Ogni attività è a cura e carico dell'Appaltatore

**D.7.**

Con riferimento all'ATTIVITÀ 3, come descritta all'art. 4 della Relazione Tecnica Illustrativa, si richiede di specificare se le spese di locazione degli spazi necessari per ciascuna attività congressuale, workshop e forum, sono da considerarsi a carico di Sardegna Ricerche, ovvero dell'aggiudicatario.

**R.7.**

Ogni attività è a cura e carico dell'Appaltatore

**D.8.**

Con riferimento all'ATTIVITÀ 7, come descritta all'art. 4 della Relazione Tecnica Illustrativa, si richiede di chiarire se i laboratori e work group siano indirizzati esclusivamente agli operatori economici sardi, ovvero a tutti i destinatari dei corsi di formazione (operatori economici sardi, PA, personale di Sardegna Ricerche coinvolto nel progetto di creazione dello Sportello appalti e stazioni appaltanti presenti nel Parco scientifico – Polaris)

**R.8.**

La documentazione progettuale lascia al candidato la libertà di specificare il tema richiesto in totale libertà con la propria offerta

**D.9.**

Con riferimento alle "Modalità di presentazione delle offerte", dato che all'art. 4 del disciplinare non si fa riferimento ad una specifica busta che contenga la documentazione amministrativa, si chiede di specificare se la suddetta documentazione debba essere contenuta nel plico generale o, come per la documentazione tecnica ed economica, in un'apposita busta riportante l'indicazione "Busta Documentazione Amministrativa".

**R.9.**

Il candidato può presentare la documentazione amministrativa indistintamente o racchiusa in apposita busta "Documentazione amministrativa" o libera all'interno del plico generale.

**D.10.**

In riferimento alla attività 1 (come descritta nella "relazione tecnica illustrativa") si chiede:

1 - i dati riguardanti la partecipazione delle imprese sarde agli appalti pubblici (categorie merceologiche, aggiudicazioni/esclusioni, cause di esclusione, ...) saranno resi disponibili da Sardegna Ricerche (ovvero da Consip) o in caso di risposta negativa, Sardegna Ricerche ritiene quale base l'output della indagine quantitativa sul campione di 60 imprese (30+30), previste dalla attività 1?

**R.10.**

I dati i dati riguardanti la partecipazione delle imprese sarde agli appalti pubblici (categorie merceologiche, aggiudicazioni/esclusioni, cause di esclusione, ...) devono essere ottenuti dall'Appaltatore in fase di esecuzione dell'Attività 1.

Le indagini quantitative relative alle sole imprese devono riguardare almeno:

- 30 imprese (se esistenti) operanti nella fornitura di beni **per ognuna** delle categorie merceologiche relative alla **fornitura di beni** stabilite dalla TABELLA 1 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE

- almeno 30 imprese (se esistenti) operanti nella fornitura di servizi **per ognuna** delle categorie merceologiche relative a **servizi** stabilite dalla TABELLA 1 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE;

Per le interviste alle stazioni appaltanti si rimanda sempre a quanto stabilita dalla Relazione tecnica illustrativa

#### **D.11**

Cosa si intende per "concludere indagini"? è corretto interpretare l'attività come una azione di analisi, trattamento, sistematizzazione di dati grezzi resi disponibili dalla stazione appaltante?

#### **R.11**

Come indicato alla precedente R.10, le azioni relative all'Attività 1 e quindi i dati richiesti per l'Analisi di mercato in oggetto, sono onere e a cura dell'Appaltatore

#### **D.12**

In riferimento alla attività 2 (come descritta nella "relazione tecnica illustrativa") si chiede:

##### **D.12.1**

1 - al primo e secondo punto dell'ultimo elenco della prima pagina di descrizione della attività 2, quale orario e calendario lavorativo si intende quando si fa riferimento ad "ore lavorative"?

##### **R.12.1**

Ci si riferisce alla settimana lavorativa ordinaria dal lunedì al venerdì dalle h.8 alle h. 17:30

##### **D.12.2**

2 -in riferimento al modulo di business intelligence, si chiede: tra gli obiettivi di Sardegna Ricerche, c'è l'interesse di avere la possibilità di gestione autonoma dei report di business intelligence?

##### **R.12.2**

Allo scadere dell'appalto lo sportello dovrà agire in piena autonomia

##### **D.12.3.**

3 - la soluzione di piattaforma di business intelligence che ci si attende, deve essere necessariamente web-based?

##### **R.12.3**

I candidati possono rispondere presentando le loro soluzioni sempre nel rispetto delle richieste stabilite da Sardegna Ricerche con i documenti di gara. Nello specifico viene richiesto il servizio di hosting o cloud computing.

#### **D.13**

In riferimento alla attività 4 (come descritta nella "relazione tecnica illustrativa") si chiede: quale è il numero esatto di giornate minime di formazione richieste? in particolare è corretta la interpretazione di 30 giornate complessive così ripartite?

- 15 "giornate complessive" (come da definizione sul testo della relazione tecnica illustrativa) rivolte a operatori economici e pubblici (ripartite in 2 corsi paralleli della durata presumibile di 7g + 1g di plenaria)

- 15 giornate di formazione alla struttura interna di Sardegna Ricerche

#### **R.13**

Riprendendo quanto stabilito dalla Relazione tecnica illustrativa vengono richieste:

- almeno **quindici giornate complessive** di attività d'aula su ambiti tematici definiti e pubblicizzati e in parte richiamati nell'attività quattro.
- **quindici giornate di formazione** da destinarsi al personale di Sardegna Ricerche coinvolto nel progetto di creazione dello Sportello appalti e alle stazioni appaltanti presenti nel Parco scientifico - Polaris.

Con riferimento alla formazione rivolta agli operatori economici e stazioni appaltanti, la stessa Relazione specifica che "**ciascuna giornata dovrà concludersi con una seduta comune di**

**incontro tra domanda e offerta**". Ciò significa che ogni giornata di formazione sarà strutturata in due fasi:

I fase giornata di formazione: 2 sessioni parallele, 1 per gli operatori economici e 1 per le stazioni appaltanti

II fase giornata di formazione: sessione comune per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti